

ACCORDO MEDIANTE NEGOZIAZIONE ASSISTITA DAVANTI ALL'AVVOCATO

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità, per i coniugi o ex coniugi, di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per ciascuna parte, al fine di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Gli interessati a tale procedura devono rivolgersi all'avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per gli adempimenti previsti.

L'accordo raggiunto è equiparato ai provvedimenti giudiziali.

Si precisa che, ai fini del divorzio, occorre che sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziaria dei coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale e dette separazioni si siano protratte ininterrottamente per almeno 3 anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.

Possono presentarsi due casi:

A) Non ci sono figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni non autosufficienti.

Gli avvocati trasmettono l'accordo concluso al Procuratore della Repubblica che:

- quando non ravvisa irregolarità comunica il **nulla-osta**
- quando ravvisa irregolarità comunica il diniego al nulla-osta.

Entro 10 giorni gli avvocati devono trasmettere l'accordo, munito del nulla-osta, all'Ufficio di Stato Civile del Comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio civile
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

B) Ci sono figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni non autosufficienti.

Gli avvocati trasmettono l'accordo concluso al Procuratore della Repubblica che:

- se lo ritiene rispondente all'interesse dei figli lo **autorizza**
- se non lo ritiene rispondente all'interesse dei figli lo trasmette al Presidente del Tribunale, il quale fissa la comparizione delle parti.

Entro 10 giorni gli avvocati devono trasmettere l'accordo, munito dell'autorizzazione, all'Ufficio di Stato Civile del Comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio civile
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

All'avvocato che viola l'obbligo di trasmissione entro 10 giorni, è applicabile la sanzione da 2.000 a 10.000 euro.

Gli avvocati che concludono un accordo devono inviare la copia autentica dello stesso, munita del nulla-osta della Procura ovvero dell'autorizzazione, mediante una delle seguenti modalità:

- **PEC (documento con firma digitale) a:**
protocollo.comune.pontediave.tv@pecveneto.it
- **raccomandata con avviso di ritorno a: Comune di Ponte di Piave – Ufficio di Stato Civile, Piazza G. Garibaldi n. 1 – 31047 PONTE DI PIAVE (TV)**
- **consegna a mano.**